

ACCORDO QUADRO
tra
CLUB ALPINO ITALIANO
e
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA - UNIVERSITÀ DI PISA
per

**“Attività di collaborazione scientifica, divulgazione e sensibilizzazione su risorse idriche,
cambiamenti climatici e sostenibilità”**

L'anno 2025, in data per la quale fa fede quella impressa con la firma digitale,

CLUB ALPINO ITALIANO, di seguito denominato **CAI**, con sede legale in Via E. Petrella 19, 20124 Milano, C.F. n. 80067550154, P.I. n. 03654880156, rappresentato dal Presidente generale e legale rappresentante dott. arch. Antonio Montani, in qualità di legale rappresentante dell'Ente,

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA - UNIVERSITÀ DI PISA, di seguito denominato **DST**, rappresentato dal Direttore, Prof. Giovanni Zanchetta, nato a Lucca il 28/08/1965, in qualità di Direttore pro-tempore del DST, residente per la sua carica in Pisa, via S. Maria n. 53, legale rappresentante e autorizzato alla firma del presente Accordo,

di seguito indicate **“Parti”**,

PREMESSE

CONSIDERATA l'importanza di tutelare le risorse idriche, divulgare la conoscenza, sensibilizzare le persone alle tematiche quali la disponibilità idrica, la protezione delle risorse, i cambiamenti climatici in atto e la sostenibilità;

VISTO che il CAI, sin dalla sua fondazione nel 1863, ha sempre rivolto grande attenzione agli aspetti naturalistici e culturali riguardanti il territorio montano italiano, come espressamente sancito nel primo articolo del suo statuto;

DATO che il CAI ha interesse a sviluppare le attività di ricerca, tutela ambientale, divulgazione culturale e fruizione dei territori montani, nonché a svolgere attività di collaborazione scientifica con Università e altri Enti che perseguono analoghe finalità;

CONSIDERATO che il CAI, in questo contesto, ha in attivo molteplici attività di ricerca e di collaborazione scientifica regolate da convenzioni quadro con numerosi enti italiani;

CONSIDERATO che il DST ha quale compito istituzionale l'attività di ricerca e formazione nel settore delle Scienze della Terra, inclusi i campi di applicazione legati alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse, alla conoscenza dei processi attivi negli ambienti geologici e negli ecosistemi naturali;

VISTO che è interesse scientifico e istituzionale del DST contribuire all'approfondimento delle conoscenze nel campo delle risorse ambientali, nonché proporre strategie per la gestione e il ripristino ambientale del territorio;

DATO che il DST possiede le competenze e gli strumenti necessari;

VISTO che le Parti condividono la sensibilità sulle problematiche tipiche dell'area montana;

VISTO che le Parti condividono l'obiettivo di collaborare per sviluppare le conoscenze geologiche e ambientali del territorio montano attivando una rete di relazioni virtuose che condivida risorse, conoscenze e competenze;

CONSIDERATO che è interesse comune delle Parti concorrere alla conoscenza, allo sviluppo culturale e alla valorizzazione del territorio montano, proponendo azioni e interventi volti a favorire le conoscenze del contesto geologico, idrologico e ambientale quale presupposto per una sua più efficace salvaguardia e per uno sviluppo sostenibile del territorio;

CONSIDERATO che è ulteriore interesse comune delle Parti attivare nuove iniziative culturali, formative, di sensibilizzazione, di ricerca scientifica e di trasferimento di conoscenze anche a favore dell'incremento di competitività dei territori montani;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Finalità

CAI e DST si impegnano, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, a dar vita a una reciproca collaborazione di studio, ricerca, formazione, condivisione, sensibilizzazione e divulgazione nell'ambito delle Scienze della Terra e delle Scienze Naturali e Ambientali con particolare riferimento al territorio montano ed alle risorse idriche connesse, in modo che le attività di ricerca del DST e le attività del CAI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti campi:

- collaborazione nell'individuazione e nello svolgimento di attività che favoriscano la salvaguardia e la valorizzazione delle aree montane italiane e delle loro risorse idriche. Tali attività comprenderanno la progettazione, lo svolgimento e la promozione di azioni o percorsi formativi innovativi finalizzati alla preparazione e all'aggiornamento;
- collaborazione sul fronte della ricerca per la progettazione, l'attuazione e la promozione di studi e sperimentazioni, che abbiano al centro la conoscenza del contesto idrologico, idrogeologico e ambientale montano italiano, nei suoi stretti rapporti con la frequentazione antropica e con le problematiche connesse alla tutela delle risorse idriche, anche nel contesto dei cambiamenti climatici.

Le Parti si riservano inoltre di definire di comune accordo specifici ambiti di collaborazione e gli eventuali relativi oneri, che saranno regolamentati con Accordi attuativi approvati dai competenti organi e che faranno riferimento al presente Accordo Quadro.

Il personale coinvolto nelle attività, così come le eventuali risorse economiche e strumentali, saranno messe a disposizione dalle Parti in specifici accordi attuativi.

Art. 3 - Attività

La collaborazione riguarda:

- lo svolgimento di studi e ricerche congiunte con finalità di cui all'art. 2;
- la partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali/nazionali e/o internazionali;
- lo svolgimento da parte della DST di attività di ricerca, consulenze tecnico-scientifiche;
- lo svolgimento di attività di formazione per una corretta frequentazione dell'ambiente montano da parte del CAI.

Le Parti si impegnano alla promozione di programmi di attività congiunte, destinata a contribuire al progresso delle scienze e delle loro applicazioni per la conoscenza del territorio, anche mediante attività di monitoraggio, studio, ricerca, formazione sui temi ambientali.

In applicazione del presente Accordo Quadro, e previo assenso delle Parti, potranno essere già avviate attività di acquisizione dati da parte del DST su aree concordate con il CAI.

Nell'ambito del presente Accordo, le Parti potranno attivare tirocini, tesi di laurea e collaborazioni locali, anche con l'eventuale partecipazione altri enti, volti alla caratterizzazione del territorio, delle sue risorse idriche e delle sue peculiarità e problematiche e in generale al raggiungimento delle finalità dell'accordo.

Art. 4 - Attrezzature, ruoli, competenze, accessi, responsabilità

Per lo svolgimento delle attività previste nei programmi di collaborazione, le Parti potranno mettere a disposizione attrezzature idonee allo svolgimento delle predette attività, fornire permessi, autorizzazioni, etc., previo accordo fra le Parti.

Qualora non diversamente specificato, resta inteso che:

- i risultati delle attività in collaborazione potranno essere oggetto di pubblicazioni, citando il presente Accordo;
- la presa in carico eventuale di strumentazione scientifica di proprietà di una delle Parti da parte dell'altra comporta la responsabilità in solido da parte di quest'ultima in caso di furto e/o danneggiamento della strumentazione in questione.

Art. 5 - Obblighi di riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù del presente accordo. Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo unanime consenso scritto e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo.

Art. 6 - Durata e decorrenza

Il presente Accordo Quadro entra in vigore dalla data della stipula del medesimo ed avrà validità di 3 (tre) anni. Nel caso in cui le firme sull'atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario. Al termine, esso potrà essere rinnovato previa

comunicazione scritta di una Parte, che venga accettata espressamente dall'altra, con i medesimi termini.

L'Accordo Quadro potrà essere interrotto con una disdetta, anche di una sola delle Parti, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi.

Al termine dell'Accordo l'Università e il CAI redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti.

Art. 7 - Responsabili

I Responsabili del presente Accordo Quadro sono i seguenti:

- per il CAI è designato il Prof. Carlo Alberto Garzonio, professore ordinario di Geologia Applicata e Presidente della Struttura Operativa Bossea;
- per il DST sono designati il Prof. Giovanni Zanchetta, professore ordinario di Geochimica e Vulcanologia, e il Prof. Roberto Giannecchini, professore associato di Geologia Applicata.

Art. 8 - Copertura assicurativa e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le coperture assicurative del personale e degli eventuali collaboratori delle Parti nonché le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute saranno definite negli accordi attuativi del presente accordo.

Ciascuna parte provvederà autonomamente alle coperture assicurative e alle forme di prevenzione, e tutela della salute del proprio personale o dei collaboratori impegnati nelle attività comuni. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del CAI sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) e successive modificazioni ed integrazioni.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le parti si obbligano a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione dell'Accordo, le informazioni relative a procedimenti, e, in generale, alle attività oggetto del presente Accordo. L'obbligo vale sia per quanto sarà messo a disposizione dalle parti stesse, sia per quanto esse ne venissero comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione delle attività di Progetto. Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza degli obblighi di cui al presente articolo e ciascuna assume in proprio ogni responsabilità per la mancata osservanza dei suddetti obblighi da parte dei dipendenti o collaboratori.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e da ogni altra normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo Quadro, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 11 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

Art. 12 - Bollo e registrazione

Il presente Accordo Quadro viene redatto in originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Esso è soggetto all'imposta di bollo, alla quale provvede ciascuna parte per la copia di spettanza assolvendola in modo virtuale, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Per il Club Alpino Italiano
Il Presidente, Arch. Antonio Montani

per DST
Il Direttore, prof. Giovanni Zanchetta

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse